

ORDINANZA DELLA SINDACA METROPOLITANA

n. 408 - 27443/2016

OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 – PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALLA LIMITATA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO DEL GERBIDO

VISTI

la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

il Decreto Legislativo n. 152/2006, che nella parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, agli art. 196 e 197 individua nelle Regioni e Province gli Enti competenti ad esercitare le funzioni amministrative concernenti la pianificazione, la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

la L.R. 24/2002, art. 9, che dispone, ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, la suddivisione del territorio piemontese in Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia Piemontese;

che ancora la L.R. 24/02, all'art. 3, lettera p), attribuisce alla Città Metropolitana e alle Province, nell'ambito delle loro competenze, il compito di assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale e di gestire le situazioni di emergenza facendo riferimento, in seconda priorità, ad impianti localizzati in altre province Piemontesi;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/24586 del 18/05/1998: "Decreto Legislativo n. 22/97 e L.R. 59/95. Disposizioni in merito allo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati in ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti diversi da quelli in cui sono stati prodotti" che prevede in questi casi la stipula di un accordo interprovinciale;

PRESO ATTO CHE

In data 13/11/2014, a seguito della verifica da parte dell'ARPA nei dati SME di concentrazioni di mercurio nelle emissioni dell'impianto di incenerimento superiori al valore di attenzione e del conseguente accertamento di una serie di anomalie nel funzionamento del sistema di dosaggio del carbone attivo nelle linee di depurazione dei fumi, è stato adottato il provvedimento di diffida n. 288-39578 nei confronti di TRM S.p.A.

Il punto 3 di tale provvedimento prescrive che “nelle more della realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 2 e fermi restando gli obblighi del gestore in materia di

autonoma adozione di misure di salvaguardia, TRM S.p.A. provveda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento del presente atto, quale misura ritenuta necessaria per garantire provvisoriamente la conformità dell'impianto, a sospendere l'alimentazione dei rifiuti in tramoggia qualora lo SME rilevi valori di emissione di mercurio superiori a 50 µg/Nm³ per due semiore consecutive".

Con lettera del 26/3/2015 di prot. n. 15-0791 (assunta agli atti di questa Amministrazione con il n. 46698), la società TRM S.p.A. ha fornito un primo riscontro al provvedimento di diffida, elencando una serie di interventi per risolvere le problematiche legate al dosaggio del carbone attivo ed ai valori anomali di concentrazione del mercurio: di tali interventi alcuni risultavano realizzati mentre altri erano programmati o in corso di programmazione (predisposizione del sistema di back up automatico di alimentazione del carbone attivo, analizzatori aggiuntivi di mercurio, test su differenti forniture di carbone attivo con sistema di back up automatico e campagne di misura sui rifiuti in ingresso). Con la predetta relazione TRM S.p.A. richiedeva di poter disabilitare il blocco automatico dell'alimentazione dei rifiuti prescritto al punto 3 della diffida.

Visto il parere negativo espresso da ARPA (lettera del 17/4/2015 di prot. 30812, ns. prot. 57923) e considerato che lo SME continuava a rilevare tra il primo gennaio e il 4 giugno 2015 concentrazioni di mercurio nei fumi superiori al valore di attenzione (nota dell'ARPA del 8/6/2015, ns. prot. 83425), con lettera del 15 giugno 2015 di prot. 87308 il Servizio competente di questa Città Metropolitana ha comunicato che la domanda non poteva essere accolta sino alla risoluzione definitiva delle problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di diffida. Nella stessa lettera si ricordava alla società TRM S.p.A. che una volta realizzate tutte le attività necessarie, doveva essere trasmessa la relazione tecnica prevista al punto 4 del provvedimento di diffida.

A seguito di ulteriori segnalazioni da parte dell'ARPA di concentrazioni nei fumi rilevate dallo SME superiori al valore di attenzione ed al fine di ottemperare compiutamente a quanto prescritto nel provvedimento di diffida, con lettera del 4/2/2016 di prot 14460 si è richiesto alla società TRM S.p.A. di fornire quanto prima la relazione tecnica già richiesta con la lettera del 15 giugno, che contenga la descrizione delle attività messe in atto per la risoluzione definitiva delle criticità accertate dall'ARPA.

Con lettera del 11/2/2016 la società TRM S.p.A. ha fornito un aggiornamento sulle attività messe in atto ed in corso di realizzazione.

Lo SME, costantemente controllato dall'ARPA, ha continuato a rilevare sporadici valori anomali di mercurio alle emissioni, senza tuttavia che in parallelo si riuscisse ad individuare la fonte delle anomalie.

Ciò, in ultima analisi, ha causato un sovraccarico dei sistemi di stoccaggio dell'impianto, a seguito del quale la TRM ha richiesto, nel corso della giornata del 17 ottobre, un incontro urgente con la Città Metropolitana, l'ARPA e l'ATOR per esaminare la situazione creatasi e i possibili rimedi. Nel corso di tale incontro, svoltosi presso la sede dell'ARPA Piemonte, si sono esaminati i primi possibili rimedi, poi ulteriormente meglio definiti nel corso di un successivo incontro svoltosi in data odierna presso la sede della Città di Torino.

In esito a tale riunione la TRM ha comunicato un programma di controlli finalizzato ad intercettare i carichi di rifiuto contaminati da mercurio mediante attività di studio, ricerca, campionamento e analisi da attuarsi anche in accordo con un tavolo tecnico partecipato dalla Città Metropolitana di Torino e da ARPA Piemonte; inoltre ha comunicato l'avvenuta installazione di un sistema di backup del dosaggio del carbone attivo a seguito della quale verrà inviato il relativo verbale di collaudo; per l'effettuazione di tali attività si verifica una parziale indisponibilità a ricevere tutti i flussi di rifiuti urbani non recuperabili provenienti dal territorio metropolitano, per un periodo stimato in circa 1 mese; tale situazione pregiudica il corretto allontanamento dei rifiuti urbani di parte del territorio metropolitano con rischi di ordine igienico-sanitario e pertanto determina l'urgente necessità di provvedimenti di carattere eccezionale.

CONSIDERATO

Che l'ATO-Rifiuti Torinese ha confermato, nel corso della riunione citata, le seguenti disponibilità impiantistiche nel territorio metropolitano quale destinazione di parte dei flussi di rifiuti urbani non recuperabili residuati a valle delle raccolte differenziate:

- la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Grosso, località Vauda, Grande gestita dalla società SIA srl
- la discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Druento località Cascina Commenda e gestita dal gruppo CIDIU,

in grado di ricevere, a partire da domani 19/10/2016, un flusso di complessivo di circa 800 t/giorno di rifiuti urbani indifferenziati provenienti da aree nelle quali è presente un sistema di raccolta domiciliare.

Che il D.Lgs. 36/2003, all'art. 7 (come modificato dalla Legge 221/2015) dispone che "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente."

Che la discarica di Grosso risulta autorizzata a ricevere, tra gli altri, i rifiuti caratterizzati dal codice CER 20 03 01 rifiuti urbani indifferenziati, mentre la discarica di Druento, attualmente prevista come discarica a servizio di impianto di trattamento di rifiuti speciali, non dispone attualmente dell'autorizzazione a ricevere tale codice CER, pur risultando tecnicamente attrezzata per ricevere e smaltire tale tipologia di rifiuto nel rispetto delle norme D.Lgs. 36/2003 e del DM 27/9/2010.

Che AMIAT SpA dispone, nella città di Torino, di due centri autorizzati al trasferimento di rifiuti urbani, siti rispettivamente in Via Gorini e in Via Germagnano, per i quali si chiede l'incremento della capacità autorizzata rispettivamente a 2.000 mc e 4.200 mc, e del tempo di stoccaggio a 30 giorni per entrambi;

Che il Decreto Legislativo n. 152/2006, che all'art. 191-Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi dispone:

"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata,

il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.”

Considerato che i provvedimenti individuati sono stati condivisi nel corso degli incontri citati dall'ARPA Piemonte, che si è espressa favorevolmente in merito.

Preso pertanto atto delle soprascritte situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, non altrimenti tutelabili;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Richiamato l'art. 7 della L.R. n. 23 del 29/10/2015;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

LA SINDACA METROPOLITANA

ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione, ai sensi del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006, di una ordinanza contingibile ed urgente per la gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Tutto quanto sopra richiamato;

ORDINA

1. Di destinare i flussi di rifiuti urbani indifferenziati non ricevibili dall'impianto del Gerbido, in accordo con la proposta operativa di TRM SpA citata in premessa e specificamente articolata come segue:

| Impianto | Azienda | Tonnellate/giorno |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| Cavaglià (BI) | A2A Ambiente | 60 |
| Alessandria (AL) | ARAL | 60 |
| Valterza (AT) | GAIA | 30 |
| Magliano Alpi (CN) | AMA | 25 (dal 26/10/2016) |
| Borgo San Dalmazzo (CN) | ACSR | 30 |
| Discarica di Grosso (TO) | SIA | 600 |
| Discarica di Druento (TO) | CIDIU | 200 |
| TOTALE | | 980 |

Tale proposta si intende immediatamente esecutiva, ed efficace per un periodo di 30 giorni, per i flussi destinati ad impianti del territorio della Città Metropolitana di Torino; i flussi da avviare a smaltimento presso impianti situati in altre province piemontesi saranno oggetto di accordi interprovinciali da attivare nel più breve tempo possibile.

2. Di derogare ai fini di quanto sopra, ove occorra, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, alle disposizioni normative nazionali di settore vigenti, ed in particolare al D.Lgs. 36/2003, art. 5 e art. 7 c.1 ed ogni conseguente atto attuativo e/o interpretativo
3. Di derogare, ai fini di quanto sopra, e limitatamente all'esecuzione del piano di conferimenti di cui al punto 1, alle prescrizioni autorizzative eventualmente difformi.
4. Di dare atto che la definizione delle modalità operative puntuali e dei termini economici della collaborazione sarà oggetto di appositi accordi, da stipularsi tra TRM e i soggetti gestori degli impianti di destinazione.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino.

DISPONE

- ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, sopra richiamato, la comunicazione della presente ordinanza, entro 3 giorni dall'emissione, al Prefetto di Torino, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Piemonte;
- la notifica del presente provvedimento alle società TRM Spa, SIA Srl, CIDIU e all'ATO Rifiuti Torinese, e la sua comunicazione alle Province di Alessandria, Cuneo, Asti e Biella al fine di attivare i necessari accordi interprovinciali;
- la pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio on-line nonché il suo inserimento del sito web della Città metropolitana di Torino

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della legge 7 agosto 1990.n. 241, contro la presente ordinanza è

ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ricorso gerarchico al Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla data di notifica e/o pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi dalla data di notifica e/o pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità ambientale della Città metropolitana di Torino.

Torino, lì 18/10/2016

LA SINDACA METROPOLITANA
(Chiara APPENDINO)